

Pubblicato il 24/10/2016

N. 04442/2016REG.PROV.COLL.
N. 03051/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3051 del 2016, proposto da:

Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Prudente, con domicilio eletto presso “La Sapienza” Ufficio Legale Università in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

contro

Carlo Sabbò, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Alessandro Dell'Erba, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 10 febbraio 2016, n. 149 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione I.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Carlo Sabba';

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Prudente e Paccione.

FATTO e DIRITTO

1.– Il Decano del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, con bando del 22 settembre 2015, ha indetto le elezioni per la nomina del nuovo Direttore dipartimentale di Medicina per il triennio accademico 2015-2018.

I professori Sabbà Carlo e Dell'Erba Alessandro hanno partecipato alla relativa procedura di selezione.

All'esito delle operazioni elettorali entrambi hanno riportato un numero pari di preferenze.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Bari, con decreto del 23 ottobre 2015, n. 3482, ha nominato il prof. Dell'Erba, motivando tale scelta in base alla sua maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario.

Tale determinazione è stata impugnata, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, dal Prof. Sabbà.

Il ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 2, comma 2, del regolamento elettorale dell'Università degli Studi di

Bari, che, nell'ipotesi di parità nel risultato della cifra elettorale, dispone che prevale «*la maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica fatto salvo quanto diversamente previsto*» e non dunque l'anzianità nel ruolo di professore ordinario.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 10 febbraio 2016, n. 149, ha ritenuto fondata tale doglianza e ha annullato il provvedimento impugnato.

3.– L'Università ha proposto appello, rilevando che l'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, demanda agli statuti dell'Università soltanto la disciplina dell'elettorato attivo, mentre per quello passivo riserverebbe la relativa regolamentazione alla fonte primaria. La decisione del primo giudice sarebbe, pertanto, errata in quanto in contrasto con il sistema delle fonti di disciplina della materia.

3.1.– Si è costituito in giudizio il ricorrente di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e facendo presente che, in esecuzione della sentenza impugnata, con decreto del Rettore dell'Università di Bari del 22 febbraio 2016, n. 438 è stato annullato il decreto rettorale oggetto di contestazione nella presente controversia.

4.– La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2016, con sentenza in forma semplificata, previo avvertimento ai difensori delle parti presenti.

5.– L'appello non è fondato.

5.1.– L'art. 33 Cost. prevede che le Università hanno il diritto di «*darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello*

Stato».

L'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica) dispone che: *«Le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti».*

Con riferimento ai sistemi elettorali, l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002, n. 56, prevede che: *«Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».*

L'art. 2 del regolamento elettorale dell'Università degli Studi di Bari, nel dettare una disciplina compiuta dei sistemi elettorali, dispone che: *«in applicazione del sistema maggioritario, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Presidente del seggio o la Commissione elettorale centrale, ove prevista, provvede a stilare apposita graduatoria e dichiara eletti, in numero pari a quello degli elegendi, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi».* Il secondo inciso della medesima disposizione regolamentare, che rileva in questa sede, aggiunge che: *«nell'ipotesi di parità prevale la maggiore*

anzianità di ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica fatto salvo quando diversamente previsto».

5.2.– Alla luce di riportato quadro normativo risulta evidente l'infondatezza dell'appello.

Il principio generale è rappresentato dall'autonomia universitaria che può essere limitata soltanto da espresse e puntuali disposizioni di legge.

In quest'ottica, la norma primaria, richiamato dall'appellante, lungi dal prevedere una riserva di legge in relazione alla disciplina dell'elettorato passivo si limita a porre un vincolo all'autonomia università stabilendo che l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento deve essere esteso ai professori di seconda fascia nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia.

Ne consegue che, al di fuori di tale limite, il regolamento universitario, rinvenendo un diretto fondamento in Costituzione e nella legge sopra riporta, può disciplinare, nel dettaglio, le modalità di voto.

Nella specie, come correttamente messo in rilievo dal primo giudice, tale regolamento è chiaro nel disporre che occorre avere riguardo all'anzianità nel ruolo in generale e non anche, come vorrebbe l'appellante, all'anzianità nel ruolo di professore ordinario. Se il regolamento avesse voluto disporre ciò avrebbe dovuto farlo con una esplicita enunciazione normativa, che, nella specie, manca. La determinazione amministrativa impugnata in primo grado è, pertanto, illegittima perché adottata in contrasto con l'art. 2 del regolamento elettorale dell'Università degli Studi

di Bari.

6.– L'appellante è condannato al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
- b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO